

PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE

Regolamento

per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93, c. 7-ter, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163

Articolo 1

OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, c. 7-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno all'ente.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Articolo 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'art. 93, c. 7-bis del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dal codice. In ogni caso, l'eventuale erogazione di incentivi per la "*redazione di un atto di pianificazione comunque denominato*" è da riferirsi esclusivamente ad attività direttamente collegate alla realizzazione di lavori pubblici.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Articolo 3

COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO

1. Per i progetti di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione che non può essere superiore al 2% sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, ai sensi dell'art. 93, c.7-quater del Codice, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. A tal fine, in occasione delle predisposizione del bilancio di previsione, è definito uno specifico piano operativo, declinato nell'ambito del Piano esecutivo di gestione, che individua le possibili destinazioni delle risorse in oggetto nel tempo.

Articolo 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione. Il provvedimento riporta le percentuali definitive tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività.
2. Lo stesso dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti previsti dal codice e assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi individuato ai sensi dell'art. 5, c. 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Articolo 5

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività, secondo quanto precisato dal precedente articolo 4.
2. Per progetti di importo a base di gara al di sotto di euro 1.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione nel massimo del 2% secondo la seguente ripartizione:
 - a) il responsabile del procedimento: 25%;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti previsti dal codice assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 25%;
 - c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 25%;

- d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%;
- e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 20%.
3. Per progetti di importo a base di maggiore di euro 1.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione nel massimo dell'1,8%, secondo la seguente ripartizione:
- a) il responsabile del procedimento: 25%
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti previsti dal codice assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 25%;
- c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: 25%;
- d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%;
- e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 20%.

Articolo 6

INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI E LA DIREZIONE LAVORI

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Progettazioni redatte dal personale interno:
- a) progetto preliminare 20%;
- b) progetto definitivo 45%;
- d) progetto esecutivo 30%.
- e) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 5%;

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione. Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 30%. Per il progetto definitivo

posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 50%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

3. Il compenso per fase esecutiva, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
 - a) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 20%;
 - b) direzione dei lavori 80%;
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

Articolo 7

TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 8

PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera, imputabile al personale incaricato, al responsabile del procedimento nonché ai sottoscrittori del progetto si applicherà una decurtazione parziale o totale dell'incentivo secondo un provvedimento adottato dal dirigente responsabile.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività, imputabili al personale incaricato, si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo fino al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo fino al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo fino al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, imputabili al personale incaricato, si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo fino al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo fino al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo fino al 50%.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico del progetto esecutivo, imputabili al personale incaricato, si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo fino al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo fino al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo fino al 60%.

Articolo 9

PAGAMENTO DEL COMPENSO E ACCONTI

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, su proposta del responsabile del procedimento in cui sono indicate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
3. Il compenso incentivante sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - 1) fase progettazione**
 - 20% approvazione progettazione preliminare
 - 30% approvazione progettazione definitiva
 - 20% approvazione progettazione esecutiva
 - 30% a gara esperita (firma del contratto) e conclusione monitoraggi/rendicontazioni relativi alla fase di progettazione.
 - 2) fase esecutiva**
 - 20% al raggiungimento del 30% dell'importo contrattuale dei lavori
 - 20% al raggiungimento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori
 - 20% al raggiungimento del 90% dell'importo contrattuale dei lavori
 - 20% dopo l'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Parco
 - 20% Alla conclusione degli eventuali iter espropriativi e dei monitoraggi/rendicontazioni relativi alla fase esecutiva.

Articolo 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento di rimanda alla normativa prevista dal codice e dal regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.